

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ
ART. 2 DEFINIZIONI
ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
ART. 4 SOGGETTI ESCLUSI
ART. 5 REGIME DI AIUTO
ART. 6 INIZIATIVE FINANZIABILI
ART. 7 SPESE AMMISSIBILI
ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI
ART. 9 INTENSITÀ DELL'AIUTO
ART. 10 DIVIETO DI CUMULO
ART. 11 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
ART. 12 AVVIO, DURATA E CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE
ART. 13 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
ART. 14 EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA
ART. 15 VARIAZIONI
ART. 16 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DI SPESA
ART. 17 ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI
ART. 18 ANNULLAMENTO, REVOCA E RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
ART. 19 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
ART. 20 OBBLIGHI DEGLI INCUBATORI
ART. 21 OBBLIGHI DELLE START UP INNOVATIVE
ART. 22 ISPEZIONI E CONTROLLI
ART. 23 RINVIO
ART. 24 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 25 ENTRATA IN VIGORE
ALLEGATO A
CAMPO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013
ALLEGATO B
SPESE PER IL PERSONALE

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per sostenere le start up innovative, in attuazione dell'articolo 2, comma 55 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) *incubatori certificati regionali* (di seguito incubatori): società di capitali con sede legale o unità locale nel territorio regionale, costituite anche in forma cooperativa, che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative, aventi i requisiti di cui all'articolo 25, comma 5 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) *start up innovative*: società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) *progetto*: progetto congiunto unitario che descrive l'insieme complessivo dei servizi e delle attività a supporto delle start up innovative che i diversi incubatori richiedenti programmano di attuare, comprensivo dell'indicazione della ripartizione delle spese nonché delle attività da realizzare.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Sono ammissibili a contributo i progetti prestati dagli incubatori a favore di:

- a) le start up innovative così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'avvio dell'erogazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 6;
- b) i soggetti che entro il termine di cui all'articolo 21, comma 2, sono start up innovative, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b), regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

2. Gli incubatori, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti alla relativa sezione speciale del registro delle imprese;
- b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;
- d) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

- e) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
3. Prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei servizi e delle attività di supporto di cui all'articolo 6, le imprese di cui al comma 1, lettera a), devono possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle imprese;
 - b) avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;
 - d) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
 - e) possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - f) rispettare il massimale degli aiuti de minimis di cui all'articolo 5, comma 2, computando a tal fine anche l'importo dell'incentivo di cui al presente regolamento.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa di cui all'articolo 21, comma 2, le start up innovative di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i requisiti di cui al comma 3. In caso contrario, le spese sostenute dagli incubatori per i servizi e le attività di supporto di cui all'articolo 6 non sono ammesse al contributo.

Art. 4 soggetti esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E., serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.

Art. 5 regime di aiuto

1. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, i servizi e le attività di supporto prestati dagli incubatori nei confronti delle start up innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Le start up innovative che sono beneficiarie dei servizi e delle attività di supporto di cui all'articolo 6, comma 1, imputano il corrispettivo degli stessi come aiuto "de minimis", previa tempestiva quantificazione e comunicazione del relativo importo da parte dell'incubatore.

Art. 6 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti congiunti unitari presentati dagli incubatori relativi ai seguenti servizi e attività di supporto alle start up innovative, per un periodo massimo di 12 mesi:
 - a) assistenza per la redazione del business plan;

- b) accompagnamento delle start up innovative dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione e consulenza, coworking, sostegno operativo e manageriale, in particolare in materia di contributo alle imprese, trasferimento tecnologico e "fare impresa";
- c) messa a disposizione di locali ad uso ufficio oppure laboratorio, nonché di strumentazioni di lavoro e servizi quali fornitura di energia elettrica, riscaldamento, fotocopiatrice, telefono, fax, reception, parcheggio, pulizia locali, internet, sale riunioni;
- d) organizzazione di eventi, anche per attività promozionali, dedicati alle start up innovative, compresa la previsione di incontri con potenziali investitori, finanziatori, altre imprese, associazioni di categoria, enti di ricerca e altri potenziali partner.

Art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, sostenute dopo la data di presentazione della domanda di contributo.
2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:
 - a) le spese per il personale dipendente, per attività di management, tutoring, consulenza e formazione delle imprese da parte degli incubatori certificati regionali;
 - b) le spese per servizi al fine di fornire alle imprese consulenze specialistiche legale, tecnico-giuridica, fiscale e amministrativa e docenze ad hoc;
3. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese per la messa a disposizione dei locali a favore delle start up innovative insediate nonché delle eventuali strumentazioni ed attrezzature correlate e spese per altre tipologie di costi per l'erogazione dei servizi di insediamento presso gli incubatori. Tali spese sono ammissibili nella misura forfettaria del 5 per cento dei costi relativi alle spese del personale;
4. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono ammissibili:
 - a) le spese per il personale dipendente;
 - b) le spese per l'organizzazione di eventi e incontri, attività promozionali direttamente sostenute dagli incubatori;
 - c) le spese per l'acquisizione di servizi di organizzazione di eventi e incontri e per attività promozionali.
5. Sono altresì ammissibili, ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i costi connessi all'attività di certificazione della spesa, alle condizioni e limiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della regione 30 maggio 2011, n. 123/Pres (regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 – Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 8 spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente regolamento non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste dall'articolo 7 e, in particolare relative a:
 - a) spese sostenute dagli incubatori per i servizi e le attività di supporto di cui all'articolo 6 rivolte a soggetti che, entro il termine di cui all'articolo 21, comma 2, non sono start up innovative;
 - b) personale dell'incubatore che svolge attività amministrativa e di gestione ordinaria, apprendisti, viaggi e missioni dei dipendenti, corsi di formazione del personale dell'incubatore;

- c) parcelle notarili, consulenze economico-finanziarie, servizi di contabilità o revisione contabile, consulenze legali destinate all'incubatore;
- d) redazione, predisposizione e aggiornamento di manuali d'uso, manuali utente e specifiche tecniche;
- e) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di contributo e della rendicontazione di cui al presente regolamento;
- f) acquisto di strumenti e attrezzature nuove o usate;
- g) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari;
- h) oneri connessi all'IVA ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;

Art. 9 intensità dell'aiuto

1. L'intensità dell'aiuto del contributo è pari al 100% delle spese ammissibili di cui all'articolo 7. Il contributo in ogni caso non può superare la ripartizione proporzionale fra gli incubatori effettuata sulla base degli stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 10 divieto di cumulo

1. I contributi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse tipologie di spesa previste nel presente regolamento e comunque entro i limiti di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 11 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore e conforme alle disposizioni vigenti in materia fiscale sull'imposta di bollo, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, Servizio industria e artigianato, (di seguito ufficio competente), entro il 30 giugno di ogni anno, ovvero entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della legge regionale che assegna le relative risorse finanziarie.

2. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione di cui al comma 4, è sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa ed è inoltrata all'indirizzo PEC del Servizio: economia@certregione.fvg.it.

3. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicata sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato, unitamente alla nota informativa sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Alla domanda deve essere allegata:

a) la relazione di presentazione dell'incubatore con l'indicazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato, così come previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 221 del 17 dicembre 2012,;

b) la relazione illustrativa del progetto congiunto unitario che contenga il programma delle attività che gli incubatori certificati intendono porre in essere;

c) il piano finanziario del progetto congiunto unitario con l'esposizione dettagliata dei costi previsti e delle ore impiegate dal personale di ciascun incubatore.

5. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica all'incubatore:

a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) i termini per la concessione del contributo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del contributo;

f) gli obblighi dell'incubatore.

Art. 12 avvio, durata e conclusione delle iniziative

1. I progetti congiunti unitari sono avviati in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24.

2. Il progetto può avere una durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;

b) nel caso di spese sostenute ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 4, lettere b) e c), la data del primo documento di spesa.

4. Per conclusione dell'iniziativa si intende il verificarsi dell'ultima delle circostanze di cui al comma 4.

Art. 13 concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro **novanta giorni** dal termine finale per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini del procedimento istruttorio previste dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000, con riparto proporzionale dello stanziamento di bilancio fra gli incubatori richiedenti.

2. I contributi sono concessi nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla legge di bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.

3. L'ufficio competente comunica ai soggetti beneficiari, in particolare, la concessione dei contributi, il termine per la conclusione del progetto, il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.

4. Gli incubatori avviano il progetto congiunto unitario entro **quarantacinque giorni** decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione.

Art. 14 erogazione in via anticipata

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso, entro **sessanta giorni** dalla presentazione della domanda, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, deve essere presentata, successivamente all'avvio del progetto, entro **nove mesi** dalla data di comunicazione della concessione del contributo.

Art. 15 variazioni

1. Gli incubatori sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro **trenta giorni** dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo concesso.

4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a contributo e riferiti alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 20 per cento.

5. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

Art. 16 presentazione della rendicontazione di spesa

1. Gli incubatori concludono le iniziative entro 12 mesi decorrenti dall'avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 12, comma 4. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

2. Ciascun incubatore presenta la rendicontazione delle spese, sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità ed integrità della stessa, corredata dalla documentazione di cui al comma 4, entro **tre mesi** dalla data di conclusione del progetto esclusivamente tramite PEC. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite PEC.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio industria e artigianato, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al settore industria e al settore artigianato.

4. Per la rendicontazione gli incubatori presentano:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta relativa al progetto congiunto unitario realizzato;

b) l'esposizione dettagliata dei costi sostenuti relativi al progetto congiunto unitario;

c) copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione dell'incubatore attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

d) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;

- e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;
 - f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'incubatore, attestante le singole imprese che hanno beneficiato dei servizi e delle attività di supporto e l'importo dell'aiuto erogato;
 - g) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte dai legali rappresentanti delle imprese, di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.
5. Con riferimento alle spese di personale, gli incubatori presentano:
- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, delle tariffe forfetarie indicate all'Allegato B;
 - b) un diario, nel quale sono annotate, mensilmente, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, le spese sostenute dagli incubatori non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, pena l'inammissibilità delle relative spese.
7. Con riferimento alle spese di cui all'articolo 7, comma 3, non è richiesta alcuna documentazione giustificativa.
8. Gli incubatori sono tenuti ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2, fatto salva la deroga di cui all'articolo 23, comma 1. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.
9. Il pagamento è effettuato esclusivamente dagli incubatori, pena l'inammissibilità della relativa spesa. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che il beneficiario produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.
10. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 9, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura "pagato", la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo.
11. La certificazione delle spese di cui all'articolo 7, comma 5 sostituisce la presentazione della documentazione di cui ai commi da 1 a 6.

Art. 17 istruttoria delle rendicontazioni

1. L'ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di **trenta giorni** per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto per un massimo di ulteriori **trenta giorni** a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

Art. 18 annullamento, revoca e rideterminazione del contributo concesso

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento da parte del destinatario del contributo rilevabile qualora:

a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 2;

b) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 60 per cento.

3. Il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato ovvero rideterminato a seguito della decadenza dal diritto al contributo qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà di cui all'articolo 16, comma 4, lettere f) e g).

Art. 19 liquidazione del contributo

1. Il decreto di liquidazione del contributo è emanato dall'ufficio competente entro **novanta giorni** dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

2. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

Art. 20 obblighi degli incubatori

1. Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) ad acquisire le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 e a trasmetterle all'Ufficio competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera g);

b) a quantificare e comunicare tempestivamente all'impresa beneficiaria l'importo dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5, comma 3;

c) ad avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità delle relative spese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24;

- d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributi ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 15;
- e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di contributo, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 21 obblighi delle start up innovative

1. Le start up innovative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), rilasciano, prima dell'erogazione da parte dell'incubatore dei servizi e delle attività di supporto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) l'iscrizione alla relativa sezione speciale del registro delle imprese;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;
- c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto dall'impresa unica, così come definita all'allegato A nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dall'incubatore;
- d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. Le start up innovative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), rilasciano la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 entro **trenta giorni** dalla conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore.

3. Le start up innovative imputano l'importo dell'aiuto come aiuto "de minimis" ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 22 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 23 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 24 disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 11 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per l'anno 2015, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1 della legge regionale 7/2000, sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione

della domanda di contributo e con decorrenza a partire dall'11 agosto 2015 strettamente legate alla realizzazione delle iniziative finanziabili.

2. Per l'anno 2015, le domande di contributo sono presentate **entro il 15 ottobre**.

3. In sede di prima applicazione, nel caso di iniziative già avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 21, comma 1 sono presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'iniziativa da parte dell'incubatore.

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

CAMPO DI APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

Settori e attività esclusi dal regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.>>

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B

(Riferito all'articolo 14, comma 4, lettera a)

SPESE PER IL PERSONALE

tariffa forfettaria oraria

Personale dipendente dell'incubatore certificato dedicato al progetto

QUALIFICA	COSTO ORARIO
1) personale inquadrato con il contratto di dirigente	euro 32,00
2) personale inquadrato con il contratto di quadro	euro 21,00
3) personale inquadrato con la qualifica di impiegato	euro 20,00

VISTO: IL PRESIDENTE